

15 OTT. 2021

DIRETTIVA DEL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO: DELEGA DI FUNZIONI ED INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO COMPETENTE AD ACCERTAMENTI
CONTESTAZIONI EX ART. 1 COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 21 SETTEMBRE 2021 N. 44. MISURE
ORGANIZZATIVE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto legge 23 luglio 2021 n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021 n. 126, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

Visto in particolare l'art. 1 del decreto legge n. 105/2021, che ha disposto la proroga dello stato di emergenza suddetto al 31 dicembre 2021;

Visto il decreto legge 21 settembre 2021 n. 127, recante "Misure urgenti per lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening";

Visto l'art. 9 quinquies del decreto legge n. 52/2021, inserito dall'art. 1 comma 1 del decreto legge n. 127/2021, che così recita: "1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da Sars - Cov2, al personale della amministrazioni pubbliche ...è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 di cui all'articolo 9 comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9 ter, 9 ter.1, 9 ter.2 del presente decreto e degli articoli 4 e 4 bis del decreto legge 1° aprile 2021 n. 44; 2. La disposizione si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministro della Salute. 4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. 5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo. Per le regioni e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti

privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

7. L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 7, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500. 9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione. 10. Al personale di cui al comma 1 dell'articolo 9-sexies, collocato fuori ruolo presso le amministrazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 9-sexies, commi 2 e 3, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo. 11. Fermo restando quanto previsto al comma 12, ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8. 12. Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di cui al presente articolo. 13. Le amministrazioni di cui al comma 1, provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

DATO ATTO che l'RSPP ha provveduto a formare specificamente il personale oggi individuato in ordine alle mansioni da svolgere;

DATO ATTO che nel Comune non sono presenti dirigenti, bensì responsabili di posizione organizzativa

INDIVIDUA

Sig.ra Alba Paoletti nella sua qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa, quale soggetto delegato alle funzioni di direzione e di coordinamento del controllo sul possesso della certificazione verde Covid-19, introdotte dal decreto legge 21 settembre 2021 n. 127 con particolare riguardo alle misure introdotte dall'art. 9 quinquies del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 ed allo svolgimento delle funzioni di accertamento e contestazione della violazione degli obblighi di cui all'art. 9 quinquies commi 1 e 2 a carico di tutti i soggetti controllati, oltreché delle funzioni afferenti l'adozione delle misure economiche di cui al comma 6 dell'articolo citato e tutte le comunicazioni conseguenti ;

la Responsabile dell'Area Tecnica, Geom. Fabiano Virzi, quale soggetto delegato alle funzioni di direzione e di coordinamento del controllo sul possesso della certificazione verde Covid-19, introdotte dal decreto legge 21 settembre 2021 n. 127 con particolare riguardo alle misure introdotte dall'art. 9 quinquies del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52, ed allo svolgimento delle funzioni di accertamento e contestazione della violazione degli obblighi di cui all'art. 9 quinquies commi 1 e 2 a carico di tutti i soggetti controllati, oltreché delle funzioni afferenti l'adozione delle misure economiche di cui al comma 6 dell'articolo citato e tutte le comunicazioni conseguenti nei giorni in cui la Sig.ra Alba Paoletti sia impossibilitato ad esercitare le funzioni;

DISPONE, in particolare,

- a) Che sig.ra Alba Paoletti diriga e coordini, adottando ogni opportuno provvedimento, le attività materiali di controllo eseguite dal personale individuato nel successivo punto , predisponga, sulla base della nota consegnata dai soggetti di cui al successivo punto 3 previa verifica che non sussista un altro motivo legittimo per l'assenza dal servizio, l'atto di accertamento e di contestuale contestazione della violazione degli obblighi di cui all'art. 9 quinquies commi 1-2 del decreto legge n. 52/2021, che dovrà essere trasmesso a cura del predetto delegato al diretto interessato, al datore di lavoro esterno ove si tratti di collaboratore esterno che dipenda da altro soggetto; l'atto sarà inoltre trasmesso alla Prefettura di Rieti per i provvedimenti di cui all'art. 9 quinquies commi 8 e 9 del decreto legge n. 52/2021, nel solo caso in cui ricorra la fattispecie di cui al comma 7 del decreto legge n. 52/2021;
- b) in caso di presentazione di una valida certificazione, successiva all'assenza ingiustificata, Sig.ra Alba Paoletti oppure direttamente i dipendenti di cui al successivo punto 3 ne daranno tempestiva comunicazione all'ufficio del personale oppure al datore di lavoro ove si tratti di collaboratore esterno dipendente da altro soggetto;
- c) laddove l'interessato dia comunicazione al Comune di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 e non si presenti per l'accesso sul luogo di lavoro, sarà considerato assente ingiustificato sino alla presentazione della predetta certificazione e comunque sino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 9 quinquies comma 6, ma non sarà soggetto alla sanzione di cui all'art. 9 quinquies comma 7;
- d) il delegato, nel caso di accertamento svolto a campione all'interno della sede comunale, dovrà immediatamente intimare al dipendente sprovvisto di valida certificazione l'allontanamento dal luogo di lavoro ed adottare i provvedimenti opportuni;
- e) il delegato potrà impartire ulteriori istruzioni tecniche al personale sotto individuato per lo svolgimento delle operazioni di verifica, oltre a quelle riportate nella presente direttiva;
- f) i soggetti delegati dovranno in ogni caso tener conto espressamente delle istruzioni che saranno impartite con le linee guida di cui all'art. 9 quinquies comma 5, ultimo periodo, del decreto legge n. 52/2021, le cui disposizioni prevarranno su quelle oggi indicate ove contrastanti;
- g) il delegato darà formale comunicazione ai dipendenti delle modalità di controllo;
- h) non è consentito in alcun modo individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso della certificazione;
- i) L'esenzione da vaccinazione, in attesa di nuove disposizioni normative, dovrà essere comprovata dall'interessato mediante la ricevuta della previa trasmissione diretta al medico competente della documentazione sanitaria indicata dalla circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021, la cui validità è prevista sino al 30 novembre 2021.

INDIVIDUA INOLTRE

quali dipendenti tenuti all'effettuazione delle operazioni materiali di controllo, sotto la direzione e la vigilanza del soggetto sopra delegato alle funzioni di controllo:

- 1) la dipendente comunale a tempo pieno ed indeterminato, Sig.ra Anna Aureli C, profilo professionale di istruttore amministrativo, quale dipendente legittimato ad effettuare le attività di controllo sul possesso di regolare certificazione verde Covid-19 di cui all'articolo 9 comma 12 del D.L. 52/2021;
- 2) La dipendente comunale, dipendente a tempo pieno ed indeterminato, sig.ra Giuliana Paoletti categoria B, profilo professionale di collaboratore amministrativo, quale dipendente legittimata ad effettuare le attività di controllo sul possesso di regolare certificazione verde Covid-19 di cui all'articolo 9 comma 12 del

D.L. 52/2021, laddove il dipendente Anna Aureli sia assente dal servizio o , pur essendo in servizio, sia impedito oggettivamente allo svolgimento del controllo;

3) la Sig.ra Alba Paoletti suindicato procederà direttamente alle operazioni di controllo opportune disposizioni per l'effettuazione dei controlli laddove siano assenti dal servizio per qualunque causa (anche temporaneamente) i dipendenti sopra indicati;

DISPONE

a) Che il controllo di cui al punto 3 dovrà essere effettuato, al momento dell'accesso agli uffici comunali, per i dipendenti successivamente all'utilizzo del badge, dalle ore 8.00 alle ore 14.00 dei giorni da lunedì al venerdì ; detti controlli dovranno essere effettuati nei confronti di tutto il personale dipendente, di tutti i soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso il Comune, anche sulla base di contratti esterni (ad es. progettisti incaricati, rappresentanti ed incaricati di ditte affidatarie di appalti anche di pulizia e di manutenzione, titolari di tirocini, progetti, e via dicendo, ivi inclusi i visitatori che dovessero accedere agli uffici comunali per partecipare a riunioni ed incontri), nonché nei confronti dei Consiglieri comunali e dei componenti della Giunta comunale; il dipendente incaricato, laddove la persona sottoposta a controllo comunichi di non essere in possesso della certificazione suindicata o risulti comunque priva di valida certificazione, non consentirà l'ingresso dell'interessato negli uffici comunali;

b) i soggetti controllabili sono tenuti, ai sensi dell'art. 9 quinquies comma 1 del decreto legge n. 52/2021, a possedere ed esibire, su richiesta del personale oggi individuato, la certificazione verde Covid-19 di cui all'art. 9, comma 2 del predetto decreto, salvo che si tratti di soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute (art. 9 quinquies comma 3 del citato decreto n. 52/2021);

c) non è consentita l'autocertificazione; il rifiuto di esibizione della certificazione verde è equiparato alla mancata esibizione della certificazione;

d) non è consentita alcuna archiviazione dei dati; in particolare è assolutamente vietata la raccolta dei dati relativi alle certificazioni esibite dai lavoratori;

e) laddove poi la persona che sia stata dichiarata a norma di legge assente ingiustificato (art. 9 quinquies comma 6 del decreto legge n. 52/2021), presenti la certificazione, si procederà al controllo ed alla riammissione nei luoghi comunali;

f) il controllo sarà effettuato, dal 15 ottobre 2021, a tutti i componenti della Giunta e del Consiglio comunale, che accederanno ai luoghi comunali nonché prima delle sedute;

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr.ssa Mania Gabriella Ciolli)

